

Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali riservate al personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Università degli Studi dell'Aquila

Sommario

PARTE PRIMA – Principi generali	1
Art. 1. Oggetto.....	1
Art. 2. Progressioni tra le aree.....	1
Art. 3. Progressioni tra le aree “in deroga” ex art.92, comma 5 CCNL 18/01/2024	4
PARTE SECONDA – Norme procedurali	6
Art. 4. Modalità di attivazione delle procedure	6
Art. 5. Commissione valutatrice.....	6
Art. 6. Attività preliminari.....	6
Art. 7. Svolgimento della procedura.....	6
Art. 8. Approvazione degli atti e assunzione dei vincitori	6

PARTE PRIMA – Principi generali

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina criteri, requisiti e modalità di svolgimento delle progressioni tra le aree, riservate al personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi dell'Aquila, di cui all'art. 52 comma 1-bis del Decreto legislativo 165/2001 e all'art. 89 del CCNL comparto Istruzione e ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18/01/2024.
2. Le progressioni tra le aree sono attivate a seguito della loro previsione nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale tecnico amministrativo e bibliotecario, nel rispetto dei limiti quantitativi definiti dalle disposizioni di legge e dal contratto collettivo nazionale con modalità di valutazione dei soli titoli.
3. Le procedure di cui sopra:
 - sono volte alla valorizzazione di competenze, capacità, professionalità ed esperienze acquisite dal personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo, coniugandole con le esigenze organizzative per la più ampia funzionalità dei servizi, in analogia con il modello EPSO circa la valutazione delle competenze dei candidati;
 - si svolgono con modalità che garantiscano il rispetto dei principi di pari opportunità, imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza, nonché di quanto previsto dagli artt. 35 e 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente, dei vincoli di bilancio e del limite massimo del 50% dei posti complessivamente previsti nel Piano triennale dei fabbisogni di personale presente all'interno dei piani integrati di attività e organizzazione dell'Ateneo.
4. Le disposizioni procedurali di cui alla parte seconda del Regolamento sono comuni ad entrambe le modalità di progressione tra le Aree.

Art. 2. Progressioni tra le aree

1. Il presente articolo disciplina le progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 3 del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80.

- a. Requisiti di partecipazione
1. È ammesso a partecipare alla selezione il personale in servizio a tempo indeterminato dell'Università degli Studi dell'Aquila in possesso dei seguenti requisiti:
 - a in servizio da almeno 5 anni nell'area o categoria ai sensi del CCNL 2016/2018 immediatamente inferiore a quella bandita (concorrono alla formazione dei 5 anni di servizio i soli anni prestati presso l'Università degli Studi dell'Aquila, con contratto di assunzione a tempo determinato e indeterminato);
 - b in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla medesima area, come previsto dal "Regolamento sui procedimenti di selezione per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato nelle categorie del personale tecnico-amministrativo, bibliotecario e dei Collaboratori Esperti Linguistici" di Ateneo;
 - c che ha conseguito una valutazione positiva negli ultimi 3 anni (o comunque nelle ultime 3 valutazioni disponibili in ordine cronologico) come da vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance (S.M.V.P.);
 - d che non è incorso in provvedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni.
 2. Sulla base del profilo e della posizione da ricoprire o per particolari funzioni professionali, i bandi possono prevedere specifici requisiti e/o titoli di studio o abilitazioni e/o qualificazioni, nonché l'eventuale iscrizione a ordini professionali.
 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando per la presentazione della domanda di partecipazione.
- b. Criteri di valutazione
1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, le progressioni tra un'area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura comparativa basata su:
 - a valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio,
 - b assenza di provvedimenti disciplinari,
 - c possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno,
 - d numero e tipologia degli incarichi rivestiti.
 2. La selezione avviene mediante valutazione dei titoli prodotti da ciascun candidato, sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione, in relazione al profilo messo a bando, individuato all'interno della relativa Area e Settore.
 3. La Commissione dispone, per la valutazione dei titoli, di un totale di 100 punti.
 4. È onere del candidato produrre il curriculum vitae, firmato e datato, reso sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenente ogni informazione idonea alla valutazione.
 5. Sono valutabili i titoli descritti nella seguente tabella, se attinenti all'oggetto della selezione.

	CRITERIO	Area dei collaboratori	Area dei funzionari	Area delle elevate professionalità
1	Valutazione complessiva negli ultimi 3 anni	Max 25 punti	Max 25 punti	Max 25 punti
2	Titoli e competenze professionali	Max 45 punti	Max 45 punti	Max 45 punti
3	Numero e tipologia di incarichi (conferiti con decreto da Direttore Generale o Rettore) attribuiti negli ultimi 5 anni	Max 30 punti	Max 30 punti	Max 30 punti

1. Valutazione complessiva negli ultimi tre anni

La **valutazione complessiva** è calcolata come media aritmetica del punteggio conseguito negli ultimi 3 anni.

L'attribuzione del punteggio avviene come indicato nella tabella che segue:

Media aritmetica valutazione complessiva degli ultimi 3 anni	Punteggio attribuito
$95 \leq P \leq 100$	25
$90 \leq P < 95$	20
$80 \leq P < 90$	15
$60 \leq P < 80$	10
$50 \leq P < 60$	5

2. Titoli e competenze professionali

Per i **titoli e competenze professionali**, saranno valutati:

a **titoli di studio superiori rispetto a quelli necessari per l'accesso dall'esterno** (massimo 15 punti), secondo la seguente tabella:

Titolo di studio	Area		
	Collaboratori	Funzionari	Elevate professionalità
L3/DU	6		
LM	6	12	
Laurea vecchio ordinamento o ciclo unico	12	12	
Master annuale	0,5	0,5	2
Master biennale	1	1	4
Dottorato/specializzazione	1,5	1,5	9

b **titoli professionali** (massimo 15 punti),

Rientrano tra i **titoli professionali** esclusivamente le abilitazioni professionali che danno diritto all'iscrizione ad albi professionali:

- l'abilitazione all'esercizio della professione attinente al profilo oggetto di selezione: 10 punti,
- l'abilitazione all'esercizio della professione non attinente al profilo oggetto di selezione: 5 punti,

c **competenze professionali** desumibili da incarichi attribuiti negli ultimi 5 anni in virtù del possesso delle stesse (massimo 15 punti).

Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la nomina a RUP: 1 punto per ogni incarico formalmente attribuito con atto del Direttore Generale, cui, nel caso di incarichi di durata pluriennale, si aggiunge 1 punto per ogni anno ulteriore rispetto al primo,
- la nomina a DEC: 0,5 punti per ogni incarico formalmente attribuito con atto del Direttore Generale, cui, nel caso di incarichi di durata pluriennale, si aggiungono 0,5 punti per ogni anno ulteriore rispetto al primo,
- la nomina a componente di commissioni di concorso dell'Università degli Studi dell'Aquila o di altra P.A., anche con funzione di segretario: 1 punto per ogni incarico formalmente attribuito,
- il conferimento di incarichi quali quello di RPD, RSPP: 3 punti per ogni anno di svolgimento dell'incarico formalmente attribuito.

Non potranno essere dichiarati incarichi formalmente attribuiti, ma non svolti per sostituzione con successivo decreto.

3. Numero e tipologia di incarichi (conferiti con decreto da Direttore Generale o Rettore) attribuiti negli ultimi 5 anni

Agli **incarichi conferiti con decreto da Direttore Generale o Rettore attribuiti negli ultimi 5 anni** sarà attribuito un punteggio di 0,08 per ogni mese o frazione di esso. Non saranno valutati gli incarichi il cui impegno si esaurisce in un solo giorno. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a addetto al primo soccorso, addetto antincendio, addetto allo smaltimento dei rifiuti, addetto antifumo, preposto;
- b incarico di responsabilità, responsabilità a interim, interim.

Art. 3. Progressioni tra le aree “in deroga” ex art.92, comma 5 CCNL 18/01/2024

a. Requisiti di partecipazione

1. In fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale previsto dal CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021 e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione dall’area degli operatori all’area dei collaboratori e dall’area dei collaboratori all’area dei funzionari ha luogo con procedure comparative cui sono ammessi i dipendenti in servizio a tempo indeterminato dell’Università degli Studi dell’Aquila:
 - a che hanno conseguito una valutazione positiva negli ultimi 3 anni (o comunque nelle ultime 3 valutazioni disponibili in ordine cronologico) come da vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance (S.M.V.P.);
 - b che non sono incorsi in provvedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni;
 - c in possesso dei requisiti di seguito riportati (come indicato nell’Allegato H – tabella di corrispondenza del CCNL):

Progressione di area	Requisiti
da area degli operatori ad area dei collaboratori	diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a specifiche qualificazioni ove richieste e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli Operatori e/o nell’equivalente categoria del precedente sistema di classificazione <u>oppure</u> assolvimento dell’obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell’Area degli Operatori e/o nell’equivalente categoria del precedente sistema di classificazione
da area dei collaboratori ad area dei funzionari	laurea (triennale o magistrale o vecchio ordinamento) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area dei collaboratori e/o nell’equivalente categoria del precedente sistema di classificazione <u>oppure</u> diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area dei collaboratori e/o nell’equivalente categoria del precedente sistema di classificazione

2. Sulla base del profilo e della posizione da ricoprire o per particolari funzioni professionali, i bandi possono prevedere specifici requisiti e/o titoli di studio o abilitazioni e/o qualificazioni, nonché l’eventuale iscrizione ad ordini professionali.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando per la presentazione della domanda di partecipazione.
4. Le progressioni tra le aree di cui al presente articolo potranno essere attivate utilizzando lo stanziamento di cui all’art. 92 comma 6 del CCNL 18/01/2024.

b. Criteri di valutazione

1. Sono valutabili i titoli descritti nella seguente tabella, se attinenti all'oggetto della selezione:

	CRITERIO	Area dei collaboratori	Area dei funzionari
1	Esperienza maturata nell'area di appartenenza	Max 25 punti	Max 25 punti
2	Titolo di studio	Max 50 punti	Max 50 punti
3	Competenze professionali	Max 25 punti	Max 25 punti

La valutazione viene effettuata dalla Commissione valutatrice, come segue:

a. **Esperienza maturata nell'area di appartenenza:** vengono valutati solo gli anni in cui si è conseguita una valutazione positiva ai sensi del SMVP di Ateneo e vengono attribuiti 2 punti per ogni anno di contratto di lavoro subordinato nell'area di appartenenza (per i periodi inferiori all'anno è attribuito il punteggio di 2 rapportato ai mesi effettivamente svolti).

b. **Titolo di studio:** la valutazione avverrà secondo la tabella di seguito riportata:

Titolo di studio	Area	
	Collaboratori	Funzionari
L3/DU	20	-
LM	20	40
Laurea vecchio ordinamento o ciclo unico	40	40
Master annuale	2	2
Master biennale	3	3
Dottorato/specializzazione	5	5

c. **Competenze professionali:** saranno valutate:

i. le competenze acquisite attraverso percorsi formativi negli ultimi cinque anni: rientrano in questa voce:

- i corsi di formazione organizzati dall'Ateneo e da enti esterni della durata di almeno otto ore che prevedono il superamento di un esame finale,
- i corsi singoli universitari pertinenti all'attività lavorativa svolta nel periodo di riferimento.

I punteggi da attribuire ai corsi sono così definiti:

0,2 punti (per corso di durata minima di 8 ore) + 0,05 per ogni ora aggiuntiva. Il punteggio massimo attribuibile per ciascun corso è di 2 punti.

ii. le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche) acquisite negli ultimi cinque anni.

Rientrano in questa voce:

- le certificazioni linguistiche rilasciate da enti riconosciuti dal MUR (elenco enti certificatori pubblicato al seguente link: <https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere>),
- le certificazioni informatiche
- il possesso di open badge acquisiti al termine del percorso formativo Syllabus del Dipartimento della Funzione pubblica.

Saranno attribuiti:

- n. 1 punto per ogni certificazione linguistica,
- n. 1 punto per ogni certificazione informatica,
- n. 0,5 punti per ogni open badge.

iii. le abilitazioni professionali che danno diritto all'iscrizione ad albi professionali. Saranno valutate:

- l'abilitazione all'esercizio della professione attinente al profilo oggetto di selezione: 10 punti,
- l'abilitazione all'esercizio della professione non attinente al profilo oggetto di selezione: 5 punti.

PARTE SECONDA – Norme procedurali

Art. 4. Modalità di attivazione delle procedure

1. Le procedure di progressione fra le aree vengono attivate con bando di selezione a firma del Direttore Generale.
2. Il bando è pubblicato sul sito dell'Ateneo e indica:
 - a) il settore e l'area contrattuale, l'ambito organizzativo e il numero dei posti disponibili;
 - b) il profilo richiesto;
 - c) i requisiti soggettivi, generali e specifici, richiesti per l'ammissione;
 - d) la modalità e il termine di presentazione delle domande;
 - e) le modalità di individuazione e nomina della Commissione esaminatrice;
 - f) le modalità di valutazione e di attribuzione dei punteggi;
 - g) le modalità di comunicazione con i candidati;
 - h) le cause di esclusione;
 - i) le informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
 - j) il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990;
 - k) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 5. Commissione valutatrice

1. La Commissione valutatrice è nominata con disposizione del Direttore Generale ed è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti secondo criteri di trasparenza e di imparzialità tra esperti di comprovata competenza in relazione al profilo messo a bando, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 35, 35-bis e 53 del D.lgs. 165/2001 in tema di incompatibilità e pari opportunità.
2. Le funzioni di segretario delle commissioni valutatrici sono svolte da una unità di personale tecnico-amministrativo di area non inferiore a quella dei collaboratori del CCNL Comparto Istruzione e ricerca.
3. Tutti i componenti della Commissione valutatrice non dovranno trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 11 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487.
4. Il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice e di eventuali membri aggregati è pubblicato sul sito web di Ateneo.

Art. 6. Attività preliminari

1. Scaduto il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il Settore Concorsi e selezioni procede all'esame delle domande pervenute ai fini della loro ammissibilità.
2. Con dispositivo del Direttore Generale sono adottati i provvedimenti di ammissione e di esclusione dei candidati.

Art. 7. Svolgimento della procedura

1. La Commissione, dopo l'insediamento e dopo che i suoi componenti abbiano reso le dichiarazioni relative all'insussistenza circa le cause d'incompatibilità e inconferibilità, procede alla valutazione delle candidature previa definizione dei criteri preliminari richiamati nel bando.
2. Al termine della procedura la commissione stila una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.

Art. 8. Approvazione degli atti e assunzione dei vincitori

1. Accertata la regolarità dei lavori svolti dalla Commissione, la graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale, che contestualmente individua i vincitori in relazione al numero dei posti disponibili.
2. In caso di parità di merito sono applicati i titoli di preferenza individuati dal D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e in caso di parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
 - a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) appartenenza al genere meno rappresentato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di indizione della procedura;
 - c) dalla minore età anagrafica.
3. Il provvedimento è pubblicato sul sito di Ateneo e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
4. Le prese di servizio sono disposte entro il limite dei posti da coprire individuati nel bando.

5. Il personale inquadrato nell'area immediatamente superiore a seguito delle presenti procedure non è sottoposto al periodo di prova.